

**Focus Team Leader**

Catia Tomasetti
catia.tomasetti@belex.com
Tel. +39 06 84551 284

**Autori**

Catia Tomasetti
catia.tomasetti@belex.com
Tel. +39 06 84551 284

Giovanna Zagaria
giovanna.zagaria@belex.com
Tel. +39 06 84551 275

Marilù Martoriello
marilu.martoriello@belex.com
Tel. +39 06 84551 719

Le nuove misure adottate nel settore della produzione di biometano

1. Introduzione

Il mese di **febbraio** ha visto l'adozione di due decreti-legge fortemente attesi nel panorama del settore della produzione di biometano.

In primo luogo, lo scorso **20 febbraio 2026** è entrato in vigore il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (il “**Decreto PNRR**”)¹ che, avendo ad oggetto disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“**PNRR**”), ha **istituito (nuovi) programmi di sovvenzione per la concessione di contributi in conto capitale alla produzione di biometano**.

In aggiunta, lo scorso **21 febbraio 2026** è entrato in vigore il Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (il “**DL Bollette**”)² che, **intervenendo in diversi settori strategici allo scopo di ridurre gli oneri in bolletta a carico degli utenti finali, nonché favorire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie**, ha modificato la disciplina delle garanzie di origine (“**GO**”) relative al biometano consumato nei settori *hard-to-abate*³ (“**HtA**”).

2. Il nuovo contributo in conto capitale erogato alla produzione di biometano

L'articolo 27 del Decreto PNRR (l’“**Articolo 27**”) istituisce appositi programmi di sovvenzione per la **concessione di contributi in conto capitale con l'obiettivo di garantire la realizzazione di, tra gli altri, impianti di produzione di biometano** relativi all'Investimento 1.4, Missione 2, Componente 2 del PNRR⁴.

Possono accedere ai programmi di sovvenzione di cui all'Articolo 27 i progetti di impianti per la produzione di biometano che rispettino i requisiti di cui al Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 (il “**DM Incentivi 2022**”).

Sono fatti salvi i progetti/gli impianti le cui graduatorie siano già state approvate, ovvero, i cui provvedimenti di concessione siano già stati adottati.

Dunque, l'Articolo 27 cristallizza e fa salvi quei contributi per i quali i progetti siano già risultati in posizione utile nelle graduatorie

¹ Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, disponibile [qui](#).

² Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026, disponibile [qui](#).

³ Trattasi di settori produttivi ad alto tasso di emissioni di difficile abbattimento.

⁴ Per completezza, tali programmi di sovvenzione trovano applicazione anche rispetto agli impianti agrivoltaici (Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 2, del PNRR) e a comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo (Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR).

bandite ai sensi del DM Incentivi 2022 ovvero, già concessi ai sensi del medesimo decreto.

Il GSE assume il ruolo di **soggetto gestore**. A tale scopo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") e il GSE dovranno sottoscrivere **specifici accordi attuativi per definire la gestione dei programmi di sovvenzione e il trasferimento delle risorse finanziarie**. Analogamente, il GSE subentra al MASE nell'erogazione dei contributi nonché **nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati**.

Entro **45 giorni dall'adozione dei suddetti accordi attuativi**, il GSE dovrà **adottare le regole operative** che individueranno la **disciplina tecnico-attuativa dei programmi di sovvenzione** di cui all'Articolo 27. Tali regole operative potranno anche prevedere l'individuazione di **strumenti a garanzia della realizzazione degli interventi**, nonché **prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse**, ivi compreso l'**obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo**.⁵

*Sarà fondamentale dunque **monitorare l'adozione delle regole operative** per verificare se il GSE introdurrà ulteriori adempimenti a carico dei soggetti interessati a beneficiare dei programmi di sovvenzione.*

Una volta assegnato il contributo in conto capitale al singolo beneficiario - la cui decisione è assunta a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo - il GSE provvederà a stipulare con ciascun beneficiario un **accordo di concessione, sino all'esaurimento dell'importo previsto il programma di sovvenzione**. Gli accordi di concessione dovranno essere stipulati entro il termine ultimo del **30 giugno 2026**.

In aggiunta agli specifici requisiti di cui al DM Incentivi 2022, e ad eventuali ulteriori requisiti/adempimenti che il GSE potrà prevedere nelle regole operative, **gli impianti che accedono al programma di sovvenzione e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio (sub specie, la tariffa di cui al DM Incentivi 2022) dovranno entrare in esercizio entro il termine di 24 mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione**.

La misura introdotta dall'Articolo 27 costituisce un intervento certamente positivo, poiché consente agli operatori di non perdere i contributi già stanziati in precedenza nel contesto europeo, fondamentali per garantire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di biometano.

Resta tuttavia evidente che l'effettivo grado di accessibilità alle nuove sovvenzioni potrà essere valutato solo una volta che il quadro

⁵ Le regole operative disciplineranno altresì:

- eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
- modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
- modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale.

attuativo sia stato completato: saranno infatti determinanti, da un lato, gli accordi tra MASE e GSE per il trasferimento delle risorse e, dall'altro, le regole operative che il GSE sarà chiamato ad adottare successivamente.

In questo senso, desta qualche perplessità l'assenza, nella norma, di un termine entro cui il MASE e il GSE debbano concludere gli accordi attuativi, elemento che avrebbe garantito maggiore certezza considerato che proprio tale momento rappresenta il dies a quo per il decorso del termine di adozione delle regole operative da parte del GSE.

Inoltre, il calendario delineato - che fissa al 30 giugno 2026 il termine ultimo per la sottoscrizione degli accordi tra il GSE e soggetti beneficiari - appare particolarmente sfidante e poco in linea con le tempistiche sperimentate in passato nel settore, dove non sono mancati ritardi e incertezze, come dimostrato dall'iter di adozione del DM Incentivi 2022 e delle relative regole applicative.

Per queste ragioni, sarebbe auspicabile che, in sede di conversione, venga introdotto un termine certo per la stipula degli accordi tra MASE e GSE e, soprattutto, che i tempi previsti dall'Articolo 27 vengano rigorosamente rispettati, così da assicurare agli operatori un quadro di riferimento chiaro e affidabile.

3. La disciplina delle GO nel settore del biometano consumato da imprese HtA

L'articolo 11 del DL Bollette (l'“**Articolo 11**”) modifica l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 63/2024 (l'“**Articolo 5-*bis***”) concernente disposizioni (anche) in materia di decarbonizzazione dei settori **HtA**.

Il comma 2 dell'Articolo 5-*bis* chiarisce l'ambito applicativo del regime di autoconsumo per il biometano, con l'obiettivo di favorirne la produzione da biomasse agricole e l'utilizzo del biometano nelle filiere considerate **HtA**.

In particolare, il comma 2 precisa che la definizione di autoconsumo include non solo il consumo diretto di biometano all'interno del medesimo sito di produzione (anche tramite un produttore terzo), ma, altresì, **per i clienti finali operanti in settori HtA, anche il consumo in un sito diverso, a condizione che il produttore agisca secondo le istruzioni del cliente in virtù di un accordo di compravendita.**

Tale accordo deve prevedere un prezzo medio mensile nullo delle GO e assicurare un beneficio equivalente a quello derivante dall'autoconsumo in sito, in coerenza con quanto già stabilito dal decreto MASE n. 224/2023.

L'Articolo 11 introduce le seguenti modifiche all'Articolo 5-*bis*:

- (i) **i clienti finali operanti in settori HtA** accedono alla qualifica di biometano autoconsumato **anche se operano in forma aggregata** (integrazione al comma 2);

- (ii) **non è consentita la traslazione, anche indiretta, dal valore delle garanzie di origine sulle altre voci di costo del contratto. È consentito invece il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto** (integrazione al comma 2);
- (iii) **gli operatori danno evidenza nel contratto di compravendita delle singole voci di costo** (introduzione del nuovo comma 2-*bis*);
- (iv) **ai fini *sub* (iii), l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ("ARERA") mette a disposizione clausole contrattuali standard**, di cui gli operatori possono avvalersi (introduzione del nuovo comma 2-*bis*);
- (v) **il GSE, anche soggetto competente a proporre le clausole *sub* (iv), monitora la conformità dei contratti, per eventuali successive segnalazioni all'ARERA** (introduzione del nuovo comma 2-*bis*);
- (vi) **la disciplina concernente il biometano autoconsumato dai clienti finali operanti in settori HtA si applica ai contratti di compravendita concernenti il biometano incentivato ai sensi del DM Incentivi 2022 nel limite del 35% dei consumi dei citati clienti** (introduzione del nuovo comma 2-*ter*); e
- (vii) **il GSE, anche attraverso società del proprio gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell'offerta** (introduzione del nuovo comma 2-*ter*).

L'Articolo 11 limita l'applicazione delle modifiche apportate all'Articolo 5-*bis* ai (soli) contratti **stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL Bollette**.

L'Articolo 11 modifica l'Articolo 5-bis con il chiaro intento di favorire il processo di decarbonizzazione dei settori HtA. Tuttavia, si osserva come tale previsione rischi di condurre ad un disincentivo da parte del mercato (sub specie, quello dei produttori) a rivolgere la propria offerta verso i clienti finali HtA, essendogli preclusa la possibilità di traslare il valore delle GO sui suddetti clienti finali. Translazione (e valorizzazione) che in tutti gli altri casi sarebbe invece ammessa, in linea con lo schema di meccanismo di incentivazione di cui al DM Incentivi 2022.

Non solo, l'Articolo 11 rischia di incontrare altresì un ostacolo di natura operativa nella mancata previsione di un termine per l'adozione da parte di ARERA delle clausole contrattuali standard, la cui mancata (rectius, tardiva) adozione potrebbe causare inefficienze nella effettiva attuazione del nuovo sistema che gli operatori sono già tenuti ad applicare.

Per queste ragioni, sarebbe auspicabile che, in sede di conversione, venga introdotto un termine certo per l'adozione delle clausole contrattuali standard.

4. Conclusioni

Le novità introdotte dagli Articoli 27 del Decreto PNRR e 11 del DL Bollette delineano un quadro che, pur ponendosi l'obiettivo di accelerare gli investimenti in tecnologie strategiche per la transizione energetica e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, anche in una prospettiva di progressiva decarbonizzazione dei processi industriali, richiede ancora alcuni interventi correttivi per garantire agli operatori un contesto operativo realmente efficace e prevedibile che eviti altresì effetti distorsivi e possibili inefficienze operative.

Pur riconoscendo la complessità degli interventi analizzati, anche considerati i diversi interesse pubblici essenziali che necessita(va)no di essere bilanciati, si auspica che un intervento in sede di conversione in legge possa eliminare eventuali aree grigie che possano impattare negativamente sugli obiettivi di transizione ecologica cui la produzione di biometano è strumentale.



Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi campi di attività con un *focus* sulle infrastrutture, sull'energia e sulla transizione ecologica.

Catia Tomasetti

Bancario & Finanziario

Enrico Chieppa

Litigation & Dispute Resolution

Paolo Daino

Societario

Francesca Di Carpegna Brivio

Societario

Anna Di Vilio

Bancario & Finanziario

Michele Dimonte

Fiscale

Roberto Flammia

Bancario & Finanziario

Giorgio Frasca

Bancario & Finanziario

Biagio Giliberti

Amministrativo

Antonio La Porta

Bancario & Finanziario

Sara Lembo

Diritto dell'Unione europea e antitrust

Gabriele Malgeri

Bancario & Finanziario

Marco Giovanni Mancino

Legal Risk, Compliance & Investigations

Giuseppe Manzo

Societario

Francesca Marchetti

Bancario & Finanziario

Fulvio Marvulli

Societario

Massimo Merola

Diritto dell'Unione europea e antitrust

Francesca Peruzzi

Societario

Augusto Praloran

Societario

Alessandro Rosi

Amministrativo

Alberto Saravalle

Societario

Emanuela Spinelli

Diritto Penale

Giovanna Zagaria

Bancario & Finanziario